

“[...] in primo luogo, a proposito della giustizia, Anselmo definendola in modo più ampio dice che è 'la rettitudine della volontà osservata per se stessa'. Questa definizione è specificata da Aristotele (*Etica* 5, c. 3), che in più dice che la giustizia è 'rivolta verso gli altri’” (Scoto, *Rep. Par.* IV, d. 46, q. 1, apud Wolter, A. B. *Duns Scotus – On Will and Morality*, Washington: The Catholic Un. of America, 1986, p. 240; cf. Vivès L. (ed.) *Ioannis Duns Scoti Opera Omnia*, Paris: Vivès, 1891-1895, vol. XXIV, n. 5, p. 583. Il testo di Anselmo si trova nel *De veritate*, Opera Omnia, ed. F. S. Schmitt, Edinburgh, Thomas Nelson, 1946 (1938), vol. I, p. 194.

“La volontà [...] ha due disposizioni, che chiamo 'affezioni'. Una è la disposizione a desiderare ciò che arreca vantaggio, l'altra a desiderare la rettitudine. Tutto ciò che essa ricerca di fatto è in vista di qualcosa che arrechi vantaggio o che comporti la rettitudine. [...] In base alla disposizione a desiderare ciò che arreca vantaggio, l'uomo ricerca sempre la felicità e vuole essere felice. Per quella disposizione che ci inclina a desiderare la rettitudine, ricerca la rettitudine e vuole essere retta, cioè giusta.” (Anselmo, *De Concordia* III, *Opera Omnia*, vol. II, 1946, p. 281)

“ [...]l'appetito, o la volontà, è duplice, perché può essere naturale o libera. La volontà può infatti essere considerata come natura determinata e in quanto tale ha l'inclinazione e un appetito naturale a raggiungere la propria perfezione, come qualsiasi altra natura. [...] In relazione a questo primo aspetto ci si deve chiedere: cos'è l'appetito naturale? Dico che non è un atto elicito, perché l'appetito naturale della volontà si relaziona alla volontà nel modo in cui l'appetito naturale dell'intelletto si relaziona all'intelletto. E siccome l'appetito naturale della volontà non è elicito, non lo è neanche quello della volontà”<sup>1</sup>. La disposizione per ciò che arreca vantaggio è naturalmente rivolta all'interesse naturale del desiderio, e in ciò questa disposizione somiglia al comportamento degli animali. È la disposizione per la giustizia che è principalmente rivolta all'oggetto per ciò che esso è in sé. La disposizione per ciò che arreca vantaggio è naturale e di per se stessa non è cattiva, ma può diventare disordinata quando non è controllata dalla disposizione per la giustizia” (Scoto, d. *Ord.* II, d. 6, q. 2, n. 51; VIII, p. 51).

“[...] Si cui daretur optio in quod minus vellet redigi, scilicet, in unum animal aut in purum nihil tantum; unusquisque vellet esse nihil” (Olivi, *In II Sent.*, q. 57, p. 334 B. Jansen SJ (ed), *Petrus de Iohannis Olivi -. Quaestiones in II Librum Sententiarum* (3 vols. Quaracchi, Coll. S. Bonaventura, 1922-1926). Per le quaestiones sopra la libertà, cf. principalmente vol. II, q. 54-58.

“La legge positiva esige giustamente nel legislatore prudenza e autorità. Prudenza affinché il legislatore faccia leggi che realmente siano secondo la retta ragione pratica e a vantaggio della collettività; autorità perché, come si dice, legge viene da legare, ma non qualsiasi legge di prudenza lega la comunità a qualcuno se (il legislatore) non presiede a nessuno. È ben evidente come possa accadere che qualcuno possieda la prudenza necessaria per preparare leggi giuste. Ma come si può possedere la giusta autorità richiesta per fare tal cosa, perché la legge sia giusta?

L'autorità può avere due forme: quella paterna e quella politica. Quella politica è duplice, potendo risiedere tanto nel singolo come nella comunità. Il primo tipo di autorità, vale a dire quella paterna, è giusta per la legge di natura secondo la quale i figli devono obbedire ai padri; tale legge non è mai stata revocata da parte di nessuna legge positiva divina, come quella mosaica o quella evangelica, al contrario è stata confermata. Ma l'autorità politica, che è autorità verso sconosciuti, sia che risieda nell'individuo o nella comunità, può essere giusta in virtù del consenso comune e per il fatto di essere stata eletta dalla comunità.

La prima autorità [quella paterna] è rivolta ai discendenti naturali, per quanto questi non abitino nella stessa città – è la seconda che è rivolta a quelli che abitano insieme, anche se non vi siano legami di sangue o di parentela tra di loro. Ad esempio, degli sconosciuti che si aggregano per abitare insieme una città [se nessun gruppo deve obbedire ad un altro, perché nessuno ha autorità su nessun altro], constatando di non potersi governare bene in assenza di una autorità, possono di comune accordo affidare la comunità a un'unica persona o alla comunità stessa. Se l'affidano ad una sola persona potrebbero decidere se attribuire autorità unicamente a questa persona – dovendosi poi eleggere il successore – o anche ai suoi discendenti. [...] Questa autorità politica, nelle sue due forme, è giusta, perché ci si può sottomettere in modo giusto ad una persona o a una comunità per quanto riguarda le cose che non contrastano con la legge divina e rispetto alle quali si può essere diretti dall'autorità a cui ci si assoggetta in modo migliore di quanto non faremmo noi stessi” (Scoto, *Ord. IV*, d. 15, q. 2, *apud* A. Wolter, *op. cit.* p. 32-34).

“homo est animal politicum et sociale” (Tommaso **d'Aquino**, *STH I-II*, q. 72, 4, resp.; cf. *De regno*, 1, c. 1; *Contra gentiles*, III, 30.)

““homo naturaliter est animal coniugale et domesticum” (Scoto. *Ord. IV*, d. 26, q. un. n. 16; Alberobello, *Editio Minor*, III/2, 1999-2002, p. 1029).

“[...] *communitas rerum attribuitur iuri naturali, non quia ius naturale dictet omnia esse possidenda communiter et nihil esse quasi proprium possidendum, sed quia secundum ius naturale non est distinctio possessionum, sed magis secundum humanum conductum, quod pertinet ad ius positivum, ut supra dictum est. Unde proprietates possessionum non est contra ius naturale; sed iuri naturali superadditur per adinventionem rationis humanae*” (Tommaso d' Aquino. *STh II-II*, q. 66 a. 2 ad 1).

“Da dove deriva ciò che possediamo? Non verrà dal diritto umano? [...] Pertanto è alla luce del diritto umano che si dice: 'Questa casa è mia, questo villaggio è mio, questo servo è mio' [...] I beni sono posseduti per diritto del re” (Agostino, *In Iohannis Evangelium*, tr. 6, n. 25; PL 25, col. 1436-1437)

“[...] constat autem quod post lapsum potuerunt homines habere sapientiam et prudentiam ad sapienter et iuste condendas leges” (Scoto. *Rep. Par.IV*, d. 15, q. 4, n. 9; Vivès, XXIV, p. 234).